CAMERA DEI DEPUTATI N. **2288**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARAMIELLO, AIELLO, ALIFANO, AMATO, AURIEMMA, BALDINO, CAPPELLETTI, CAROTENUTO, CASO, CHERCHI, ALFONSO COLUCCI, SERGIO COSTA, D'ORSO, FEDE, LOMUTI, PAVANELLI, PENZA, QUARTINI, SCERRA, FRANCESCO SILVESTRI, TORTO

Introduzione graduale del divieto dell'uso di animali nei circhi, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti nonché disposizioni per la loro riconversione

Presentata il 5 marzo 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Da un'indagine diffusa da DOXA BVA effettuata a settembre 2023 è emerso che oltre il 76 per cento degli italiani è contrario all'uso degli animali nei circhi, senza differenze significative a seconda dell'età e dell'orientamento politico, che l'80 per cento si dichiara propensa ad andare a vedere un circo senza l'uso di animali e che il 79 per cento degli italiani è favorevole a destinare fondi pubblici per la riconversione dei circhi, allineando l'Italia a quanto già realizzato da altri 50 Paesi in Europa e in tutto il mondo con l'adozione di provvedimenti per vietare in diverse forme l'uso degli animali nei circhi.

La riconversione di questo settore è, pertanto, urgente anche per poter dare un futuro occupazionale, altrimenti compromesso, al settore. Come dimostrato anche in Paesi dove gli animali sono stati dismessi, la riconversione guidata economicamente e graduale non ha avuto impatti sostanziali sul numero degli spettacoli e sulla situazione economica dei circhi. Paesi come Armenia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Messico, Panama, Paraguay, Perù, India, Iran,

Israele, Libano, Singapore, Taiwan, Ucraina, Ungheria e Bolivia hanno già provveduto a introdurre il divieto di utilizzo di animali nelle attività circensi e di spettacolo.

Contestualmente alla graduale dismissione degli animali detenuti dai circhi o utilizzati in esibizioni e spettacoli viaggianti, la seguente proposta di legge mira, dunque, alla promozione del settore circense senza animali, prevedendo apposite e certe risorse e facilitazioni che possano far riacquisire centralità nella vita artistica del territorio a tali attività, insieme a fiducia e simpatia da parte dell'opinione pubblica.

Con la legge 15 luglio 2022, n. 106 « Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo », il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di spettacoli viaggianti e delle attività circensi entro il 18 agosto 2024, secondo i princìpi e criteri direttivi enunciati nella legge 22 novembre 2017, n. 175, che, all'articolo 2, comma 4, lettera *h)*, prevede che la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti sia finalizzata al « graduale superamento dell'utilizzo degli animali » nello svolgimento di tali attività. Ad oggi, tuttavia, non risultano emanati decreti in materia e il superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi non è stato ancora avviato, anzi il termine per emanare i decreti attuativi è stato prorogato più volte, da ultimo, con la legge 8 agosto 2024, n. 119, che lo ha spostato dall'agosto 2024 all'agosto 2025.

Da considerare, inoltre, anche il novellato articolo 9 della Costituzione secondo il quale la Repubblica « Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali », alla luce del quale le attività di esibizione e spettacolo con l'uso di animali si pongono in evidente contrasto.

La presente proposta di legge, dunque, si propone di intervenire direttamente al fine di introdurre il divieto di utilizzo di animali nei circhi, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti e di sostenere le imprese che non li utilizzano, nonché la riconversione delle attività. Essa consta di 9 articoli.

L'articolo 1 riconosce la funzione sociale dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti senza la detenzione e l'utilizzo di animali.

L'articolo 2 stabilisce, a decorrere da due anni dall'entrata in vigore della legge, il divieto dei circhi e delle esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti che detengono e utilizzano animali, garantendo così la possibilità per le attività ancora esistenti di una riconversione graduale.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della cultura il Registro nazionale dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti senza animali.

L'articolo 4 stabilisce che le imprese estere che utilizzano animali nei propri spettacoli possono transitare in Italia per un massimo di cinque giorni, ma senza poter realizzare spettacoli con animali.

L'articolo 5 stabilisce che sono ammessi a presentare domanda per l'accesso ai contributi per lo spettacolo solo i circhi, le esibizioni e gli spettacoli viaggianti che non detengono né utilizzano animali.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero della cultura, il Fondo nazionale per la riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali, finalizzato a supportare la formazione e il reinserimento professionale delle risorse umane precedentemente impiegate in attività con animali e all'acquisto e ristrutturazione delle attrezzature per spettacoli ed esibizioni che non prevedano l'uso degli stessi. Il Fondo è, altresì, destinato a sovvenzionare gli stabilimenti che ospitano gli animali a seguito di cessione definitiva o di provvedimenti di sequestro o confisca.

L'articolo 7 stabilisce che i comuni destinino spazi adeguati alle attività di spettacoli senza animali e che le stesse siano esentate dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico durante le loro soste.

L'articolo 8, infine, prevede delle sanzioni pecuniarie per le violazioni degli obblighi di cui ai precedenti articoli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Circhi, esibizioni e spettacoli viaggianti senza animali)

1. Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti senza la detenzione e l'utilizzo di animali e sostiene il consolidamento e lo sviluppo del relativo settore.

Art. 2.

(Graduale superamento dell'uso degli animali nei circhi, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti)

1. A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietati, in tutto il territorio nazionale, i circhi e le esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti che detengono e utilizzano animali, come definiti dal manuale di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2023.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle attività di cui al comma 1 di acquisire, anche temporaneamente, a qualunque titolo, animali. Dalla medesima data i detentori di animali assicurano l'adozione di misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di cui al comma 1, che detengono o utilizzano animali, devono registrarsi nella banca di dati nazionale del sistema di identificazione e registrazione prevista dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

4. L'eventuale cessione degli animali a strutture diverse dagli stabilimenti di cui all'articolo 6, comma 3, deve assicurare il rispetto di idonee condizioni di benessere animale e, in ogni caso, per tutti gli animali non più utilizzati ai sensi del comma 1,

devono essere assicurate misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione e il benessere fino al naturale termine della loro vita.

Art. 3.

(Registro nazionale dei circhi, esibizioni e spettacoli viaggianti senza animali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della cultura il Registro nazionale dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti senza animali.

2. Al fine dell'iscrizione nel Registro di cui al comma 1, le attività circensi, le esibizioni e gli spettacoli viaggianti presentano al Ministero della cultura domanda corredata di attestazione relativa al non utilizzo di animali e, nei casi di riconversione dell'attività, della documentazione comprovante l'avvenuta dismissione e la collocazione degli stessi in conformità alla normativa vigente in tema di benessere animale.

3. L'autorità sanitaria e le Forze di polizia, anche con l'ausilio di personale veterinario, dispongono controlli per accertare la veridicità delle informazioni indicate nella documentazione di cui al comma 2 e le modalità di detenzione e gestione degli animali presso gli stabilimenti che li ospitano.

Art. 4.

(Transito nel territorio nazionale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai circhi, alle esibizioni e agli spettacoli viaggianti con animali non registrati in Italia è consentito il solo transito per una durata massima di cinque giorni. Durante tale periodo ogni attività di spettacolo o esibizione con animali è vietata.

Art. 5.

(Soggetti ammessi a presentare domanda ai fini dei contributi per lo spettacolo)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi a presentare

domanda per l'accesso ai contributi per lo spettacolo solo i circhi, le esibizioni e gli spettacoli viaggianti che non detengono né utilizzano animali.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3.

3. Le attività circensi, le esibizioni e gli spettacoli viaggianti registrate in Italia che utilizzino animali all'estero non sono ammesse ai contributi di cui al comma 1.

Art. 6.

(Fondo nazionale per la riconversione)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Fondo nazionale per la riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro ed è finanziato anche con i proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 8.

2. Il Fondo è finalizzato a supportare la formazione e il reinserimento professionale delle risorse umane precedentemente impiegate in attività con animali e all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature per spettacoli ed esibizioni che non prevedano l'uso degli stessi. Il Fondo è, altresì, destinato a sovvenzionare gli stabilimenti di cui al comma 3 che ospitano gli animali a seguito di cessione definitiva o di provvedimenti di sequestro o confisca.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute comunicano al Ministero della cultura l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla detenzione degli animali provenienti dalle attività di cui all'articolo 2 nonché di quelli autorizzati in altri Paesi dell'Unione europea.

Art. 7.

(Risorse e interventi)

1. I comuni destinano ai circhi, alle esibizioni e agli spettacoli viaggianti senza

animali le aree il più possibile centrali e attrezzate per la migliore accoglienza delle strutture e del pubblico. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni pubblicano l'elenco delle aree disponibili per le installazioni; l'elenco è aggiornato almeno ogni dodici mesi.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i circhi, le esibizioni e gli spettacoli viaggianti iscritti nel Registro di cui all'articolo 3 sono esentati dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, nonché della tassa relativa alla concessione di spazi pubblicitari di competenza comunale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, il Ministero della cultura e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica realizzano periodicamente campagne di comunicazione e iniziative a sostegno delle attività circensi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti senza animali.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Anche in concorso con eventuali reati, la violazione degli articoli 2 e 4 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 euro oltre alla confisca della struttura, dei mezzi e delle attrezzature, che sono riassegnati a strutture iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 che ne facciano richiesta. È sempre disposta la confisca degli animali e restano a carico dei trasgressori i relativi costi di sistemazione e mantenimento. Le violazioni di cui al presente comma impediscono, altresì, l'accesso a qualunque tipo di finanziamento pubblico.

2. Nei casi di dichiarazioni mendaci o documenti falsi prodotti ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, si applica l'articolo 483 del codice penale ed è sempre disposta la confisca degli animali. Restano a carico dei trasgressori i costi di sistemazione e mantenimento degli animali.

3. Qualora le dichiarazioni mendaci o i documenti falsi siano prodotti per i fini di

cui all'articolo 5, comma 2, la condotta è punita, anche in concorso con eventuali reati, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dei fondi percepiti. È sempre disposta la confisca degli animali e restano a carico dei trasgressori i relativi costi di sistemazione e mantenimento.

4. Il Ministro della cultura, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri di assegnazione delle attrezzature e delle strutture di cui al comma 1.



19PDL0132890